

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

## Libro VI - Della tutela dei diritti Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti

## Art. 2908 Effetti costitutivi delle sentenze

Nei casi previsti dalla legge, l'autorità giudiziaria può costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici, con effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

www.lexscripta.it